

STATUTO

**ARCHIHUB S.R.L. IMPRESA
SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MODICA 66

Numero REA: SR - 482872

Codice fiscale: 02186740896

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N.77017 RACCOLTA N.23540

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società denominata **"ARCHIHUB s.r.l. IMPRESA SOCIALE E.T.S."**.

Articolo 2 - FINALITÀ

La società persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, di interesse generale, quali:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca ed erogazione di servizi culturali al territorio e servizi alle aziende, sia in proprio sia tramite terzi;
- c) promozione e realizzazione di studi e ricerche e attività di documentazione, anche interculturale;
- d) promozione di iniziative socio-ricreative e culturali per ogni età della vita;
- e) realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- g) sensibilizzazione e formazione dei giovani e degli adulti alla salvaguardia e all'uso responsabile dell'ambiente;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori;
- l) promozione di modalità e dinamiche di coworking, di co-creazione e di collaborazione professionale;
- m) promozione e realizzare ogni tipo di intervento diretto a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia al fine di migliorare la qualità della vita, garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ad individui e/o a famiglie.

Potrà altresì esercitare tutte quelle altre attività di impresa, che, ex lege, sono considerate di interesse generale, se esercitate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per l'esercizio delle quali vengano occupati

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Articolo 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività imprenditoriali rivolte al sociale, perseguendo la produzione di lucro oggettivo, come garanzia di crescita e sviluppo dell'impresa sociale, esercitando in via stabile e principale le seguenti attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, dirette a realizzare finalità di interesse generale, e precisamente:

- a) gestione ed esercizio di attività di merchandising ed in particolare progettare, realizzare e commercializzare oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- c) progettazione e realizzazione allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali e gestione degli stessi;
- d) svolgimento di ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipule di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) gestione di centri di ospitalità, hotel, ostelli, case per ferie, ristoranti ed in genere ogni altra struttura turistico ricettiva, ricreativa e di ospitalità;
- g) promozione, progettazione, realizzazione, organizzazione e sostegno di progetti ed attività aventi natura turistica, quali l'organizzazione di viaggi, escursioni, trekking, gite ed attività affini e complementari;
- q) organizzazione e gestione di centri di formazione terziaria non universitaria, universitaria e post - universitaria, quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale;
- h) organizzazione e gestione di centri di formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo e

nell'ambito dell'educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro (ai sensi della legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32), sia in proprio sia tramite terzi;

i) progettazione, promozione e attivazione di corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale (tecnica-professionalizzante, tecnica-trasversale e manageriale) e dell'apprendistato che in ambito socio-umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro destinati a adolescenti, giovani e adulti;

l) Promozione di servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica;

m) Progettazione e realizzazione, anche conto terzi, corsi di formazione tecnica superiore (IFTS e ITS), di formazione e istruzione professionale (leFP) e, comunque, iniziative di formazione professionale di qualsiasi genere finanziate con risorse comunitarie, nazionali o autofinanziate;

n) Gestione di iniziative anche stabili finalizzate ai minori, come Centri Gioco Educativi; nonché iniziative di accompagnamento e sostegno per adolescenti e giovani, per coppie e famiglie, anche in difficoltà;

o) Promozione e realizzazione di progetti territoriali, nazionali e transnazionali ed attività diretti alla difesa e valorizzazione del territorio siciliano e dei suoi prodotti naturali tipici anche tramite la gestione eco-sostenibile di aree verdi pubbliche, di parchi, di strutture eco-educative;

p) ideazione e realizzazione di interventi nelle scuole, laboratori didattico educativi, momenti di incontro e gruppi di lavoro;

q) offerta di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

r) gestione di musei, aree tecnologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione dei centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura);

s) gestione di attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio anche equo e solidale finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato ed a garantire condizioni di lavoro sicure e di rispetto dei diritti sindacali e di contrasto del lavoro minorile;

t) offerta di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone molto svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, numero

99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

u) gestione di campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità formative, educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

v) svolgimento di attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati; svolgere servizi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro e di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;

z) promozione e gestione di centri per aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;

aa) realizzazione e gestione di spazi lavorativi condivisi (coworking) ;

bb) promuovere e realizzazione di Progetti di Innovazione al fine di supportare il lavoro di gruppo e cooperativo di persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali;

cc) gestione di Alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

dd) esercire attività di impresa volte alla riqualificazione di beni culturali, beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ee) esercire attività volte a supportare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese (incubatore d'impresa);

ff) svolgere attività di finanziamento e/o sostegno diretto alle startup offrendo supporto in diversi campi, dall'ambito legale a quello relativo al marketing, allo scopo di rendere più veloce la sua crescita e maturazione (acceleratore di imprese);

gg) organizzare viaggi culturali, di studio e di scambio

culturale;

hh) produrre e realizzare l'edizione di materiale culturale in genere, compresi il materiale di comunicazione, l'oggettistica, le pubblicazioni anche periodiche, prodotti cinematografici, audiovisivi e digitali, prestazioni di marketing multimediale e le realizzazioni in web;

ii) ideare, produrre e commercializzare qualsiasi bene o servizio utile o necessario per lo sviluppo di quanto sopra riportato senza limite alcuno;

ll) organizzazione di convegni, seminari, workshop, mostre, fiere promozionali, eventi ed incontri e dibattiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

mm) promuovere rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche;

nn) gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico.

In ogni caso, la società svolgerà ogni attività di impresa nel rispetto dei parametri di cui all'art. 3 comma 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche.

La società può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400 o delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

E così, per meglio conseguire le proprie abilità istituzionali, sia in proprio sia tramite terzi, l'Impresa Sociale potrà:

a) promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in tutte le sue forme e manifestazioni ed a rendere significativa la vita ordinaria e normale, la dimensione intergenerazionale e interculturale della persona e della società;

b) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

c) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

d) svolgere attività editoriale attraverso l'ideazione, l'elaborazione, la redazione, l'edizione e la coedizione, il commercio e la commercializzazione di libri, di periodici, di

riviste e stampati, di testi, di estratti, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico ivi compreso la produzione, la coproduzione e la riproduzione su licenza e/o su cessione a titolo (affitto, usufrutto o comodato) di materiali audiovisivi e didattici avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali ed in genere, di software;

e) creare canali radio, anche web, per la diffusione delle proprie attività;

f) ricevere offerte in beni e denaro da destinarsi allo svolgimento della propria attività e per attività di solidarietà e inclusione;

g) concludere accordi di collaborazione con Enti Pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;

h) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

i) promuovere attività di crowdfunding e fundraising anche mediante offerte di beni o servizi, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

Per il raggiungimento dei superiori scopi l'impresa sociale potrà impiegare sia lavoratori con diritto a compenso sia avvalersi di volontari (che dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi) ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non potrà essere superiore a quello dei lavoratori.

Articolo 4 - SEDE

La società ha sede nel Comune di **Siracusa**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della società e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea dei soci e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La società ha durata fino al **31 dicembre 2070**.

La società può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La società non persegue scopo di lucro soggettivo.

L'impresa sociale, tuttavia, nel rispetto dell'art 3 comma 3 del D.Lgs.112\2017, potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

b) oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

c) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

E, altresì, consentito il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art.3 comma 3, lettera a) del d. lgs.112\2017.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

ARTICOLO 8 - CAPITALE

Il capitale sociale è di **euro 10.000 (diecimila)**.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 codice civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale

si applicano gli articoli 2481 e seguenti codice civile. Spetta dunque in ogni caso il diritto di sottoscrizione ai soci: esso potrà essere limitato solo con il consenso degli aventi diritto.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata può essere omesso da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore della società.

Il patrimonio, comprensivo di capitale, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La società può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze

ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del D. Lgs 112\2017, in caso di estinzione o scioglimento della società o in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112\2017, è devoluto, operando la scelta consentita dal citato art.12:

- ad altro o altri enti del Terzo Settore, costituito o costituiti ed operante o operanti da almeno tre anni, scelto o scelti con delibera assembleare a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in adunanza.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea dei soci può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Articolo 13 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Tale emissione dovrà essere approvata con delibera dell'assemblea adottata con la maggioranza assoluta del capitale o con delibera adottata all'unanimità dagli Amministratori o dall'Amministratore Unico. La decisione, inoltre, potrà essere adottata solo se l'emissione di detti titoli, complessivamente considerati, sia inferiore al sessanta per cento del patrimonio netto risultante da un bilancio, anche informale, approvato almeno tre mesi prima. La successiva circolazione di detti titoli è regolata dall'art. 2483 2° comma c.c.

SEZIONE III - I SOCI

Articolo 14 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salva la possibilità di attribuire diritti particolari a uno o più soci che attribuiscono il diritto di voto in misura superiore alla propria partecipazione o diritti amministrativi di volta in volta convenuti, con ciò dovendosi procedere a conseguente modifica statutaria adottata con il consenso di tutti i soci. Al socio "Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia" spetta il diritto amministrativo di eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di designare, per il ruolo di Responsabile delle attività didattiche e formative dell'Impresa Sociale, il Direttore Generale della Fondazione medesima, nonché il diritto amministrativo di esprimere voto determinante in sede di "gradimento".

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese competente dall'atto di trasferimento. Nel caso in cui non siano osservate le regole indicate nel presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti sociali.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione e previo gradimento.

Qualora alle quote siano associati particolari diritti, la cessione totale o parziale, anche a titolo di morte, non darà titolo alla parte cessionaria di godere degli stessi diritti, a meno che ciò non sia consentito dalla totalità dei soci. Parimenti, il cedente che aliena, in tutto o in parte, la propria partecipazione decade da ogni diritto particolare a meno che la totalità dei soci non decida diversamente.

Non possono far parte della società, fino a quando ciò sia espressamente proibito dalla legge ed attualmente dall'art.1 comma 2 del D. Lgs. 112\2017, le società costituite da unico

socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del D. Lgs. 30\3\2001 n.165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati.

Articolo 15 - PRELAZIONE

In caso di cessione di quota per atto tra vivi, gli altri soci avranno diritto di prelazione. All'uopo l'alienante deve comunicare all'Organo Amministrativo la propria proposta precisando il prezzo ed i termini; l'Organo Amministrativo comunicherà l'offerta agli altri soci, i quali potranno esercitare il proprio diritto, ciascuno in proporzione alle quote possedute, entro trenta giorni, depositando contestualmente nelle casse sociali il relativo prezzo.

Se più soci offrono lo stesso prezzo, le quote in vendita saranno tra loro divise in base alla percentuale di capitale in precedenza posseduta.

Il mancato esercizio di tale diritto nel termine di cui sopra darà diritto di acquistare liberamente, cioè senza il rispetto della proporzione delle quote possedute, entro i successivi vi trenta giorni. Trascorsi inutilmente entrambi i termini predetti, l'alienante potrà cedere le quote a chiunque. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed i termini decorreranno dalla data del ricevimento.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario - agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto nel presente articolo e quindi non opera alcun diritto di prelazione.

Non è previsto alcun caso precostituito di esclusione del diritto di prelazione.

Art.16 - GRADIMENTO

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi a condizione che gli stessi acquirenti ricevano il gradimento dell'assemblea dei soci con il necessario voto favorevole della "Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia". A tal fine, il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, indicando il nome del cessionario. L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea nel successivi trenta giorni. Trascorsi sessanta giorni dalla data di spedizione, senza che l'assemblea espresso dissenso, il socio potrà alienare liberamente tutta o parte della propria quota. Il mancato gradimento dovrà essere motivato e fondato sulla base dei seguenti motivi: rifiutare l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrente o in

palese conflitto di interessi, o dichiarata fallita anche se rimessa in bonis o ritenuta non idonea a maturare e mantenere affectio societatis (requisito da motivare nel provvedimento di diniego), avente un oggetto sociale senza alcun collegamento, neppure strumentale, con quello della società. Qualora il diniego venga espresso immotivatamente o fuori dai casi sopra previsti, spetta ai soci il diritto di recesso che non potrà essere attuato se non trascorsi due anni dalla sottoscrizione della quota sociale. In caso di mancato gradimento la quota del socio uscente dovrà essere acquistata dagli altri soci, secondo i loro interni accordi, ovvero dovrà essere presentato altro acquirente di gradimento della società.

Nel caso di morte di un socio il subingresso di eredi o legatari sarà subordinato al gradimento come sopra regolato ed in caso di mancato gradimento gli eredi avranno diritto alla conseguente liquidazione delle quote.

Nel caso di subingresso di più successori mortis causa i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. fino a quando la quota stessa non sarà divisa tra gli stessi eredi.

Articolo 17 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione:

- a) al valore nominale, se questo sia inferiore al valore di mercato o quello calcolato in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie;
- b) al valore di mercato o quello calcolato in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa

posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie, se questo valore sia inferiore al valore nominale.

In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Dette previsioni si applicano anche nel caso di recesso esercitato dagli eredi o legatari ai sensi dell'art. 2469, secondo comma, c.c.

Articolo 18 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D. lgs 112\2017, coloro che intendono assumere cariche sociali all'interno della società devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza e precisamente:

1. Requisiti di onorabilità

Possono essere nominati amministratori solo coloro che dichiarino e mantengano:

- a) l'assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, in materia societaria, tributaria o fallimentare, nonché per delitti non colposi con pena edittale superiore a due anni;
- b) l'assenza di misure interdittive di cui all'art. 2382 c.c., o di altre cause di incapacità a ricoprire cariche direttive;
- c) l'assenza di procedure concorsuali personali, salvo intervenuta riabilitazione.

2. Requisiti di professionalità

Sono eleggibili coloro che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) esperienza triennale in funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società, enti del Terzo Settore o imprese sociali;
- b) comprovata esperienza gestionale o professionale in ambiti coerenti con le finalità sociali della società;
- c) titolo di studio universitario o formazione specialistica rilevante rispetto alle attività sociali perseguite.

3. Requisiti di indipendenza

Costituisce requisito essenziale l'assenza di situazioni che possano compromettere l'autonomia di giudizio

dell'amministratore. In particolare, non possono essere nominati coloro che:

- a) intrattengano rapporti di lavoro subordinato o continuativo con la società, o li abbiano intrattenuti nei tre anni precedenti;
- b) siano coniuge, convivente, o parente fino al secondo grado di un amministratore;
- c) intrattengano rapporti economici o professionali rilevanti e continuativi con la società tali da compromettere l'indipendenza;
- d) detengano partecipazioni qualificanti in imprese concorrenti o fornitrici abituali della società.

Verifica dei requisiti e decadenza

Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è verificato all'atto della nomina e almeno una volta all'anno dall'assemblea o dall'organo da questa delegato.

L'amministratore che perda in tutto o in parte i requisiti prescritti decade automaticamente dalla carica, salvo ratifica assembleare qualora il venir meno riguardi requisiti non essenziali.

Obbligo di comunicazione

Gli amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Per i lavoratori:

- 1) Casi: possono partecipare, senza diritto al voto, i lavoratori con contratto in essere da almeno tre mesi alle assemblee convocate per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) definizione o modifica delle linee strategiche e delle attività di interesse sociale;
- c) esame delle relazioni degli amministratori sulle finalità sociali.

2) MODALITA' La società informa i lavoratori della convocazione mediante comunicazione interna almeno cinque giorni prima dell'assemblea, indicando ordine del giorno, data, ora e luogo.

3) I lavoratori possono intervenire per formulare osservazioni e richieste di chiarimento sui punti all'ordine del giorno; il Presidente dell'assemblea assicura loro adeguata possibilità di intervento.

4) La partecipazione può avvenire anche tramite fino a due rappresentanti designati dai lavoratori, con gli stessi diritti informativi e consultivi.

5) Le osservazioni formulate dai lavoratori sono riportate sinteticamente nel verbale assembleare.

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 19 - LA GESTIONE DELL'IMPRESA

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Articolo 20 - Amministrazione

La Società potrà essere amministrata o da un Amministratore Unico, anche non socio (2475 prima parte) o da due Amministratori, anche non soci, con firma congiunta o disgiunta (art. 2475 3° comma, 2° comma ed art. 2383) o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci. La scelta del sistema amministrativo è rimessa alla decisione dei soci, senza che ciò comporti modifica delle presenti norme regolatrici.

L'organo amministrativo viene eletto con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c. (art. 2475 1° comma), a tempo determinato o indeterminato, con la determinazione dei relativi poteri, sempre rieleggibile. Gli amministratori non sono tenuti al divieto di cui all'art.2390 c.c. e non possono essere cooptati.

Se l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di un componente dell'organo di amministrazione.

I soci, all'atto della nomina, oltre a riconoscere il rimborso per le spese sostenute da ciascuno dei componenti l'organo amministrativo, potranno determinare il compenso annuo per ciascuno dei componenti stessi il detto organo, compenso che resterà invariato fino a nuova diversa decisione dell'Assemblea. Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di utili accantonati e non distribuiti. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Non possono assumere la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Unico o di Amministratore con firma disgiunta coloro che siano rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sue modifiche o integrazioni.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA

All'Amministratore Unico, ai due Amministratori con firma congiunta o disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - spetta la rappresentanza della Società. L'Organo Amministrativo avrà facoltà di compiere tutti gli atti di gestione, senza limitazione alcuna ma con la sola eccezione delle operazioni implicanti sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci. L'Organo Amministrativo ha, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili e/o mobili registrati, conferirli in altre società costituite o costituende, contrarre mutui o finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni ufficio pubblico e privato, presso la Banca d'Italia, presso le Banche e in particolare richiesta di apertura di conti correnti bancari semplici o con facoltà di scoperto e di altri conti separati o speciali, riscossione di somme, ritiro valori e titoli, pagamenti, depositi di somme, aperture di credito attive e passive, emissione di assegni e disposizioni bancarie a valere sui fondi sociali, girata di effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto. L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale sociale, non più di una volta ogni due anni e per un importo non superiore a 20.000 (ventimila) euro ogni due anni. Potrà stabilire che il versamento debba essere sottoscritto entro due anni dalla delibera e che l'aumento sia valido anche se la sottoscrizione non sia stata effettuata, nei termini, per l'intero importo. Tale delibera dovrà essere verbalizzata mediante atto pubblico e depositata nel Registro delle Imprese. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori per singoli affari o per categorie di atti prevedendo mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili. Stante la validità degli atti compiuti dagli amministratori, ex art. 2475 bis c.c., con i terzi in buona fede, nel caso in cui gli amministratori abbiano agito travalicando i limiti della loro delega o senza delega alcuna, il consiglio valuterà se ratificare l'operato o se denunciare il fatto alla assemblea, in forma collegiale, per l'adozione di opportuni provvedimenti.

Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da un Consigliere Delegato ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti e si riunisce nella

sede sociale o altrove. La convocazione è fatta con lettera consegnata brevi manu e sottoscritta per ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero a mezzo PEC, o, infine, a mezzo mail ordinaria che, tuttavia, abbia ricevuto riscontro espresso di avvenuta lettura consapevole da parte del ricevente, e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi tre giorni prima ovvero a mezzo PEC, o, infine, a mezzo mail ordinaria che, tuttavia, abbia ricevuto riscontro espresso di avvenuta lettura consapevole da parte del ricevente. Qualora il Presidente o un Consigliere Delegato non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da uno degli Amministratori, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare egli stesso il Consiglio, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

In caso di Consiglio di Amministrazione, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto e così senza che vi sia stata formale adunanza. La decisione del Consiglio così adottata dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente ed le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. E' vietata la consultazione scritta e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio, per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale e nel caso di riduzione di capitale per perdite, secondo il combinato disposto degli articoli 2482 bis u.c. e 2446 u.c.

Articolo 23 - RESPONSABILITA'

In caso di azione di responsabilità contro gli amministratori, non sarà consentito alla società rinunciare alla detta azione o transigere.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO OBBLIGATORIO

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 112\2017, è sempre obbligatorio che venga nominato un Organo di Controllo monocratico o collegiale.

L'Organo collegiale sarà composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti dovranno avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Se l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed

eventualmente degli utenti di un componente dell'organo di controllo.

Articolo 25 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 26 - COMPENSO E ATTIVITA'

COMPENSO

Per il compenso, nel caso in cui l'assemblea stabilisce che l'organo di controllo debba essere remunerato, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.

CONTROLLO GESTIONALE

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e legale dei conti e sul suo concreto funzionamento. A tal fine all'Organo di Controllo sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art.2403 bis del c.c.

I suoi componenti devono anche:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti;
- b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I componenti l'Organo di Controllo, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli

esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 27 - ASSEMBLEE E DECISIONI DEI SOCI

COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

L'assemblea è costituita da tutti i soci della società ed alla stessa possono partecipare, in adempimento dell'obbligo legale statuito dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs 112\2017 lavoratori ed utenti, anche tramite loro rappresentanti, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) Casi:

possono partecipare, senza diritto al voto, i lavoratori con contratto in essere da almeno tre mesi alle assemblee convocate per:

- a) approvazione del bilancio;
- b) definizione o modifica delle linee strategiche e delle attività di interesse sociale;
- c) esame delle relazioni degli amministratori sulle finalità sociali.

2) Modalità:

la società informa i lavoratori della convocazione, mediante comunicazione interna (circolare), almeno cinque giorni prima dell'assemblea, indicando ordine del giorno, data, ora e luogo.

I lavoratori possono intervenire per formulare osservazioni e richieste di chiarimento sui punti all'ordine del giorno; il Presidente dell'assemblea assicura loro adeguata possibilità di intervento.

La partecipazione può avvenire anche tramite rappresentanti designati dai lavoratori, con gli stessi diritti informativi e consultivi.

Le osservazioni formulate dai lavoratori sono riportate sinteticamente nel verbale assembleare.

CONVOCAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

L'Assemblea viene convocata con un preavviso di almeno cinque giorni, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata brevi manu e sottoscritta per ricevuta o, infine, a mezzo fax o Email ma con risposta che ne attesti la ricezione. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni della chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o anche altrove, ai sensi dell'art.2479 bis del Codice Civile, ma in ogni caso entro il territorio Nazionale. Quando particolari esigenze, legate alla struttura ed all'oggetto della società,

lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' validamente adottata, anche senza formale convocazione, la delibera dell'Assemblea alla quale partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In assemblea ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ASSEMBLEA IN FORMALE ADUNANZA

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico, dall'Amministratore più anziano nel caso di due amministratori, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato se nominati e, in difetto, da chi sarà designato dai presenti.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato anche fra i non soci. Della verifica della regolarità della costituzione, dell'accertamento dell'identità dei partecipanti e legittimazione dei presenti, effettuate dal Presidente dell'Assemblea, sarà dato conto nel verbale.

Le adunanze dell'assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza, e quindi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 4) che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
- 5) che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 6) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo audio e video collegato, nel quale ciascuno degli intervenuti dovrà recarsi al fine di partecipare all'assemblea, deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Il collegamento audio e video deve essere realizzato in modo che in ciascuna sala sia possibile osservare ed ascoltare ciò che avviene nelle altre sale collegate.

Gli amministratori potranno, ove se ne riscontri la necessità, attribuire a ciascun avente diritto uno specifico codice di accesso, in modo da consentire l'identificazione, e limitare quindi la partecipazione all'assemblea ai soli soggetti legittimati.

Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento delle adunanze in collegamento audio e video, il presidente dell'assemblea, previa constatazione - fatta risultare a verbale - dell'impossibilità di iniziare o proseguire la riunione mediante tali mezzi, se l'ostacolo tecnico non viene risolto entro il tempo di ore due, dichiara l'assemblea non validamente costituita, o interrompe i lavori assembleari già iniziati. In questo secondo caso sono fatte salve le deliberazioni assunte dall'assemblea fino a quel momento. Per gli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si è deliberato, ed anche per quelli per i quali non vi sia stata la possibilità di proclamazione del risultato, nonostante le votazioni già avvenute, l'assemblea dovrà essere riconvocata a termini di legge e di statuto.

Il verbale dell'assemblea deve dare atto di ogni difficoltà o interruzione nel collegamento.

QUORUM - INTERVENTI

Le assemblee riunite in formale adunanza, per le quali è prevista anche la seconda convocazione, si considerano regolarmente costituite:

- quando sia presente o rappresentato il 60% (sessanta per cento) del capitale in prima convocazione e qualunque sia il capitale presente e rappresentato in seconda convocazione e deliberano a maggioranza assoluta.
- Per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell' art.2479, ma sempre nel rispetto di quanto stabilito al superiore art. 9, le assemblee si considerano regolarmente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno $\frac{2}{3}$ del capitale ed in seconda convocazione almeno $\frac{1}{3}$ del capitale e deliberano con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ del capitale presente o rappresentato.

Per le modifiche statutarie aventi ad oggetto clausole che prevedono maggioranze rafforzate, la delibera dovrà essere adottata con le medesime maggioranze previste dalla clausola statutaria che si intende modificare.

Ciascun socio interviene all'Assemblea personalmente o per delega scritta conferita anche a chi riveste la carica di amministratore, ovvero, se trattasi di socio-società o ente, in persona del proprio rappresentante legale o di altra persona munita di valida delega. La stessa persona può rappresentare in assemblea soci, senza limite alcuno. Quando l'assemblea si è regolarmente costituita, la sua validità non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

DECISIONE DEI SOCI

Quando la legge non prevede una necessaria adunanza, e così fuori dai casi previsti dall'art. 2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art. 2487 ter, 2482 e art. 2482 bis, le assemblee possono essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La decisione dei soci è obbligatoria nel caso di nomina degli amministratori a meno che non venga richiesta la delibera assembleare da almeno un amministratore o da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La consultazione scritta si realizza mediante l'approvazione di un unico documento scritto, da cui risultino con chiarezza gli argomenti oggetto della discussione tra cui decidere e così, con chiarezza, la decisione da adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra indicate.

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze sopra indicate.

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione prevista dal terzo comma dell'art.2479, prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.

Articolo 28 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della società:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 30 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della società, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della società e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto

nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 31 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della società gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli soci.

Articolo 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la società deve tenere:

- il libro soci, secondo l'art.15 del D. Lgs. 117\2017;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le

seguenti modalità:

L'Interessato che intenda esaminare i libri sociali deve presentare istanza per iscritto indirizzata all'attenzione della Presidenza della Società con le seguenti modalità:

a. consegna diretta, brevi manu, con data certa di protocollo emessa dalla Segreteria che ne rilascia ricevuta all'Interessato;

b. spedizione a mezzo servizio postale in raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Società presso la propria sede legale con data certa di protocollo certificata dal servizio postale;

c. spedizione a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo mail della società con data di ricezione confermata dal sistema di posta elettronica certificata:

Le istanze avanzate in modalità diversa da quelle sopra elencate, o prive delle date certe di protocollo, si considerano come non prodotte. Esse potranno essere avanzate solo da Istanti in possesso della qualifica di socio, nel caso di persone fisiche, dai legali rappresentanti del socio, nel caso di persone giuridiche, dal Presidente del LCC, nel caso di Istituti Secondari Superiori, dal Magnifico Rettore, nel caso di Università e dovranno contenere:

1. gli estremi anagrafici dell'Istante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);

2. il libro sociale per il quale si produce istanza di esame;

3. se l'esame riguarda il libro soci, gli estremi della/e posizione/i sociali che intendono essere verificate e l'anno di riferimento;

4. se l'esame riguarda uno o più dei verbali trascritti nei libri sociali, gli estremi della/e delibera/e di interesse; se l'Interessato non è in grado di indicare gli estremi della delibera, potrà richiedere di visionare i verbali riferiti a più delibere, identificati in un lasso temporale definito (es. il verbale di delibera dell'ultima Assemblea Soci; i verbali delle delibere di CDA od Assemblea Soci dalla data del gg/mm/aa alla data del gg/mm/aa);

5. l'indirizzo di posta ordinaria o di posta elettronica certificata dove devono essere inviate le comunicazioni all'Interessato;

6. la firma autografa dell'Interessato, salvo richiesta prodotta in modalità posta elettronica certificata;

L'Interessato ha facoltà di motivare la richiesta.

Se l'interessato chiede di esaminare i libri sociali per conto di uno o più soci, ha facoltà di elencare le generalità degli stessi, ovvero: nome e cognome, nel caso di soci fisici e nome e cognome del legale rappresentante e ragione sociale nel caso di soci giuridici.

L'Interessato che abbia prodotto istanza di esame di una o più posizioni sociali o di uno o più verbali e abbia svolto la consultazione nei tempi e modi stabiliti, non può ripetere

la richiesta di esame dei medesimi contenuti, salvo siano trascorsi almeno novanta giorni dal primo esame.

Se l'Istanza manchi delle indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6) e non sia possibile accedere al dato relativo, l'Istanza si considera come non prodotta.

Non è consentito avanzare per la terza volta la richiesta di esame dello stesso verbale o della medesima posizione sociale. In tal caso, l'istanza si considera come non prodotta.

La Segreteria provvede ad informare l'Interessato.

Le istanze incomplete ai sensi di quanto sopra, devono essere integrate con le stesse modalità previste nel presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione a tal fine inviata dalla Segreteria. In tali casi l'istanza si considera presentata alla data di ricezione dell'integrazione.

I libri sociali sono consultabili solo personalmente dall'Istante. Non sono ammesse deleghe o procure di alcun tipo, né la presenza di soggetti diversi dallo stesso Istante, salvo che la richiesta di esame sia stata avanzata per conto di uno o più soci, diversi dal legittimato, e questi siano stati nominativamente indicati, nei modi e termini su specificati, nella medesima richiesta.

In tal caso, i libri sono posti a disposizione, per il relativo esame, anche degli altri soci interessati, nello stesso luogo ed orario in cui ne è stabilito l'esame da parte del legittimato ed in presenza di questi.

E' condizione per procedere alla materiale consultazione dei libri sociali la persistenza della qualità di socio della Società alla data della consultazione.

I libri sono posti a disposizione dell'Istante, per il relativo esame, presso la sede sociale e/o operativa della Società e nelle date e negli orari di volta in volta comunicati dalla Presidenza.

I libri sono posti materialmente a disposizione attraverso il personale dell'Amministrazione della Società o del Socio Fondazione Archimede di volta in volta individuato dal Direttore Generale.

Tale personale presenza all'esame dei libri fornendo, ove necessario, assistenza all'Istante.

L'Interessato può prendere note ed appunti personali tratti dai dati consultati nelle posizioni sociali o dai verbali esaminati. Non può estrarre copia dei libri sociali, ivi inclusa l'acquisizione in copia fotostatica o fotografica.

In deroga a quanto precede, l'Interessato può estrarre copia, a proprie spese, dei verbali delle delibere delle Assemblee Sociali. A tal fine, ne produce istanza scritta al personale presente alla seduta di consultazione, su modulo fornito dalla Società.

Le copie sono rilasciate in fine di seduta di esame, salvo

diverse esigenze organizzative, nel qual caso le stesse sono spedite all'indirizzo fornito dall'Istante in sede di richiesta. L'Istante è tenuto a versare all'atto della richiesta, a titolo di rimborso forfettario delle spese non correlato al valore del servizio fornito, € 1,00 (euro uno/00) per unità di copia richiesta, nonché l'importo riferito alle spese di spedizione. L'Amministrazione della Società rilascia ricevuta degli ammontari incassati.

In alternativa, l'Istante può richiedere che la copia del/i verbale/i assembleari gli siano spediti a mezzo posta elettronica certificata, purché l'indirizzo del destinatario coincida con quello personale dell'Istante, e di tanto sia da egli fornita dichiarazione in sede di istanza.

Tale trasmissione vale sia ai fini della consultazione, che dell'estrazione di copia.

La messa a disposizione di estratti delle posizioni sociali e/o dei verbali richiesti equivale alla consultazione dei libri sociali nei quali gli stessi sono trascritti. In tal caso, nell'estratto sono precisati gli estremi della trascrizione con la seguente dicitura "trascritto nel libro xxx in uso, pagina n". Gli estratti sono firmati dal Presidente della Società.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci nomina un liquidatore scelto anche tra i non soci.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo sendo quanto sopra previsto all'11 del presente statuto.

Articolo 34 - CLAUSOLA ARBITRALE

Nel rispetto dell'art.34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero occorrerà, dapprima, esperire il tentativo di conciliazione di cui al D. Lgs. n.28 del 4\3\2010. Nel caso in cui tale tentativo non riuscisse la controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Gli arbitri giudicheranno irrisolte, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia o dall'esito del tentativo di conciliazione.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Articolo 35 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO

SETTORE

Anche al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, la società verrà iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, nella sezione speciale relativa alle imprese sociali.

Articolo 36 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to: Andrea CORSO

F.to: Valentina LA ROCCA

F.to: Pietro SACCHETTA

F.to: Marco GIUDICE

F.to: Giuseppe MINNITI Notaio

(impronta del sigillo)

Copia che viene rilasciata ai sensi dell'art. 20, comma 3 del
D.P.R. 445/2000, su supporto informatico, che è conforme
all'originale documento cartaceo e che si trasmette ad uso del
Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.
Registrato a Noto il 12 gennaio 2026 al n.201.